

21.1.b Riferimenti normativi

La **Legge 7 agosto 1990, n. 241** - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - rappresenta per la Pubblica Amministrazione una importante novità in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti relativi ponendo per la PA regole nuove finalizzate a criteri di economicità, di efficacia e di trasparenza in regime privatistico paritetico a quello dell'utente finale.

In particolare circa la trasparenza viene riconosciuto a "chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti" il conseguente diritto di accesso agli atti amministrativi innovando in modo significativo rispetto a quanto era in vigore all'epoca.

Il **Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445** - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa è il fondamento normativo dell'attuale documento amministrativo, sia esso in modalità cartacea o informatica.

Nel predetto D.P.R. sono indicate le modalità di formazione, sottoscrizione, protocollazione, accesso e archiviazione degli atti e documenti amministrativi con espresso riferimento anche ai nuovi strumenti informatici che nel frattempo si stanno introducendo massivamente anche nella Pubblica Amministrazione.

Lo sviluppo normativo ed integrato del documento informatico è dato però dal **Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82** (CAD - CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE) che ha avuto innumerevoli integrazioni e modifiche che possono essere tutte reperite on-line sul sito internet <http://www.digitpa.gov.it/amministrazione-digitale/CAD-testo-vigente> nella versione attuale ed aggiornata.

In particolare il comma 1 dell'articolo 47 del CAD, come innovato dall'articolo 6, comma 1, Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221 prevede che le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni avvengano mediante posta elettronica diretta (PA >PA) oppure in cooperazione applicativa cioè mediante una base dati condivisa su una piattaforma accessibile ad entrambi le due o più Amministrazioni Pubbliche via WEB (ad es. MIUR > MEF per Contratti Scuola).

Al fine di dare incisività alla norma sopra descritta il Legislatore ha integrato lo stesso articolo 47 del CAD con il comma 1bis secondo cui "L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.

Il successivo comma 2 dell'articolo 47 prevede anche le modalità di verifica della provenienza delle comunicazioni via mail tra le Pubbliche Amministrazione precisando che devono ritenersi valide se:

- a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
- b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del D.P.R. 445/2000;
- c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all' articolo 71. E' in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax
- d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata

Appare evidente già dalla semplice enunciazione delle norme predette l'obbligatorietà dell'uso esclusivo della posta elettronica per le comunicazioni tra Pubbliche Amministrazioni e l'espresso - pagina 4 di 11 - divieto di utilizzo del fax stabilito alla lettera c) del comma 2 come introdotto dall'articolo 14 della Legge 9 agosto 2013 n. 98 di conversione del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 (Decreto del Fare).

Ma il CAD non si limita a disciplinare le comunicazioni tra le Pubbliche Amministrazione, in quanto all'articolo 65 definisce anche la trasmissione degli atti indirizzati alle Pubbliche Amministrazione da soggetti diversi dalla PA (Soggetti Privati, Società, Associazioni, Confederazioni Sindacali, etc...); ovviamente i requisiti richiesti in questo caso sono differenti rispetto a quelli della PA essendo necessario attribuire

inequivocabilmente la comunicazione informatica al soggetto titolare del diritto; in particolare le istanze e le dichiarazioni sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;

a) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;

b) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all' articolo 64, comma 2 , nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell' articolo 71 , e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell' articolo 6, comma 1 , secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.